



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 73 DEL 10/08/2022

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DI PARTE DELL'ARENILE DELLA
SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
"VIDA LOCA" - "WONDERLAND 90".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO

VISTA la nota acclarata dagli uffici comunali in data 21/07/2022 al numero di prot. 10491 da parte dell'associazione Beez a.p.s di Marina di Campo in collaborazione con la discoteca Club 64, con la quale veniva presentato il programma per la realizzazione di due eventi da svolgersi sulla spiaggia di Marina di Campo nelle date di giovedì 11 agosto 2022 e venerdì 12 agosto 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 27/07/2022 avente ad oggetto "manifestazioni estive 2022 – progetto Beedect del 11/12 agosto 2022 presentato dall'Associazione Beez aps in collaborazione con la discoteca Club 64 atto di indirizzo";

PRESO ATTO che per lo svolgimento di tali eventi sarà occupata una porzione di arenile della spiaggia di Marina di Campo e in particolare nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare denominato "Il Capriccio" verso il "Club del Mare";

VISTA la planimetria ubicativa allegata, con individuata l'area interessata;

RICHIAMATA l'autorizzazione demaniale n. 60/2022 del 10/08/2022 avente ad oggetto "svolgimento delle manifestazioni denominate Vida Loca – Wonderland 90";

VISTO il piano di sicurezza redatto dal Dott. Perito Industriale Mazzarri Michele nel quale si ravvisava la necessità di far sgombrare la spiaggia da ogni oggetto (ombrelloni sdraio ecc..) che potrebbe essere usato quale mezzo di offesa;

DATO ATTO che nel tratto di arenile interessato insistono n. 2 (due) concessioni demaniali in particolare il "Punto Blu n. 8" e la concessione intestata alla Soc. Giamat srl;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;

VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la circolare n. 90 del 27.07.1999 del Ministero dei trasporti e della Navigazione nella quale viene precisato che per l'utilizzazione delle aree demaniali di breve durata non è necessario l'espletamento di formalità istruttorie;

VISTA inoltre la circolare n. 99 del 15.05.2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione che regola anch'essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l'ordinanza ex art.59, comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nella quale siano indicati i limiti rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata e sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l'uso;

VISTO in particolare l'articolo 36 del codice della navigazione che al primo capoverso integralmente recita:

“L'amministrazione marittima, ovvero il Comune compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 01/08/2022 con il quale si nominava il Responsabile dell'Area tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio;

RILEVATA

- La necessità di interdire la porzione di arenile della Spiaggia di Marina di Campo di mq 6940 (come da planimetria allegata che dallo stabilimento balneare denominato “Il Capriccio” si estendono verso la concessione del “Club del Mare” allo scopo di consentire le manifestazioni di cui all’oggetto;
- La necessità di ordinare la chiusura anticipata e lo sgombero di ogni oggetto (ombrelloni sdraio ecc..) del “Punto Blu n. 8”;
- La necessità di ordinare la chiusura anticipata e lo sgombero di ogni oggetto (esclusa la struttura in legno) dell’attività della Soc. Giamat srls;

Per quanto sopra premesso:

ORDINA

Dalle ore 12:00 del giorno 10 agosto 2022 alle ore 08:00 del giorno 13 agosto 2022”, l'interdizione del tratto di arenile di circa mq 6940,00 della spiaggia di Marina di Campo dallo stabilimento balneare “Il Capriccio” verso il “Club del Mare” (come planimetria allegata) allo scopo di realizzare gli eventi denominati “Vida Loca – Wonderland 90”;

Si precisa che sarà comunque possibile accedere e sostare sul tratto di arenile interdetto nelle fasce orarie al di fuori delle manifestazioni, ad eccezione delle zone dove verrà posizionato il palco e gli stand, le quali saranno adeguatamente segnalate ed interdette.

ORDINA ALTRESI'

Per le attività presenti nell'area oggetto di interdizione

- 1 Al Sig. Gassinelli Riccardo nato a Rozzano (MI) Il 26/03/1965 e residente a Campo nell'Elba (LI) in Via della Prunaccia 835 C.F. GSSRCR65C26H623B, titolare del “Punto Blu n.8” la chiusura anticipata e lo sgombro degli oggetti (ombrelloni sdraio ecc..) **dalle ore 18:00 del 11 agosto 2022 alle ore 02:00 del 12 agosto 2022 e dalle ore 18:00 del 12 agosto 2022 alle ore 02:00 del 13 agosto 2022;**
- 2 Alla Sig.ra Costa Giada nata a Portoferraio il 07/02/1979 e residente a Campo

nell'Elba in Via Sugherella n. 61 C.F: CSTGDI79B47G912I legale rappresentante della Soc. Giamat srls titolate della concessione demaniale n. 03/2019 la chiusura anticipata dell'attività e lo sgombero di tutti gli oggetti (esclusa la struttura in legno) **dalle ore 18:00 del 11 agosto 2022 alle ore 02:00 del 12 agosto 2022 e dalle ore 18:00 del 12 agosto 2022 alle ore 02:00 del 13 agosto 2022;**

- 3 All'Associazione Beez aps P.iva: 91018330497 nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Mantovani Maria organizzatrice degli eventi, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Alla scadenza della presente disposizione si dovrà provvedere al completo ripristino degli spazi utilizzati;
 - L'area interessata dovrà essere appositamente delimitata;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disposizione;
 - Dovranno essere osservate tutte le norme di vigilanza e quelle riferite alla sicurezza ed all'incolumità pubblica di chiunque assista agli eventi previsti. L'Uff. Demanio, rimane dunque manlevato da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata osservanza e rispetto delle disposizioni contenute;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e ne sarà data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Portoferraio alla Delegazione di Spiaggia di Campo nell'Elba all'Uff. di Polizia Municipale.

DISPONE ALTERSI'

Che la presente sia notificata al Sig. Gassinelli Riccardo titolare del "Punto Blu n. 8" e alla Soc. Giamat srls titolare della "Concessione Demaniale Marittima n. 03/2019".

IL RESPONSABILE
RIDI CARLO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)